



**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS
COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX**

5 septembre 2017

Pièce n° 3

Associazione Professionale e Sindacale (ANIEF) c. Italie
Réclamation n° 146/2017

**RÉPLIQUE DE L'ANIEF AUX OBSERVATIONS DU
GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITÉ
(Italien)**

Enregistrée au secrétariat le 28 juillet 2017

AVV. SERGIO GALLEANO
Via Germanico, 172-00192 Rome
tel.(+39)06 37500612 - fax 06 37500315
roma@studiogalleano.it
sergio.galleano@milano.pecavvocati.it
www.studiogalleano.it

Directorate general
Human Rights and Rule of Law
Department of the European Social Charter

Complaint No. 146/2017

Professional and Trade Union Association ANIEF v. Italy

**Anief s observations on the admissibility
of the above mentioned complaint**

In ottemperanza a quanto richiesto con mail del 21.06.17 , in merito alla ammissibilita del reclamo collettivo presentato, si formulano le seguenti osservazioni:-

sulla scorta di quanto previsto dalla lettera c) dell'art. 1 del protocollo addizionale della Carta sociale Europea sul sistema di reclamo collettivo¹, che consente di attivare tale procedura alle organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, il Governo italiano, sulla base delle indicazioni fornite dall'Aran ha constatato che l'Anief ha una rappresentativita inferiore al 5% e, di conseguenza, non puo essere considerato tra i soggetti idonei a presentare un reclamo collettivo.

Ebbene, le predette osservazioni non sono in alcun modo condivisibili; l'Anief e un'associazione professionale e sindacale le cui finalita principali sono, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, di:-

- 1) Rappresentare e tutelare sul piano professionale, sindacale e culturale, i docenti della scuola italiana di ogni ordine e grado e dell'universita, delle accademie e dei conservatori, al fine di migliorarne le condizioni professionali, giuridiche ed economiche e il prestigio sociale;
- 2) Valorizzare la formazione universitaria dei docenti della scuola in tutti i livelli, dalla selezione iniziale all'abilitazione, dal reclutamento a tempo determinato o indeterminato alla progressione

¹ A mente del quale le parti contraenti del Protocollo addizionale riconoscono il diritto di presentare reclami adducendo un'attuazione insoddisfacente della Carta alle "organizzazioni nazionali rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori dipendenti dalla giurisdizione della parte contraente chiamata in causa dal reclamo collettivo".

di carriera, e promuovere uno stato giuridico dei docenti che valorizzi anche il ruolo dei formati-
n;

3) Difendere la libertà dell'insegnamento e la professione docente, promuovendo il confronto dei diversi orientamenti politici e culturali. Essa si porrà come interlocutrice su ogni iniziativa legata agli interessi diretti e indiretti del mondo dell'istruzione, della ricerca e della conoscenza ai fini di una migliore funzionalità del servizio offerto, della tutela e della promozione dell'autonomia professionale;

4) Contribuire ad affermare la dimensione europea dell'istruzione, anche attraverso la partecipazione ad altre similari realtà associative internazionali, favorendo lo scambio di idee ed esperienze ed il confronto tra i diversi modelli organizzativi;

5) Promuovere l'organizzazione di iniziative volte ad estendere le conoscenze professionali dei docenti ed a favorirne il perfezionamento professionale e culturale;

6) Tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso l'organizzazione di iniziative anche sindacali e culturali.

Il perseguimento delle predette finalità avviene attraverso la promozione di iniziative idonee ad accreditare l'Associazione come referente della categoria rappresentata e ad assicurare la sua partecipazione alle scelte di politica scolastica ed universitaria.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 dello Statuto, la stessa potrà aderire o federarsi con altre associazioni o enti aventi scopi analoghi e stipulare convenzioni con università, accademie, conservatori, enti di ricerca, altri enti ed istituzioni.

Pertanto, l'Anief può essere considerata a tutti gli effetti un sindacato dal momento che nell'ordinamento italiano, i sindacati non sono registrati, non hanno personalità giuridica e, dunque possiedono solo lo status di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 c.c.

Sulla base delle predette osservazioni la natura di sindacato sembra debba ricercarsi tra gli elementi fattuali, di natura oggettiva; l'Anief, infatti offre un servizio di assistenza ai propri iscritti radicato in tutto il territorio nazionale con 46 sedi e 126 sportelli dislocati nelle varie regioni italiane (DOC. 1); a livello confederale, in data 23.12.14 l'Anief ha aderito ufficialmente alla confederazione CISAL- Confederazione autonoma nel comparto pubblico- a livello nazionale, maggiormente rappresentativa della categoria, anche secondo la normativa nazionale (DOC. 2; cfr. inoltre DOC 5).

La forte rappresentatività sindacale dell'Anief si evince anche dalla ampia rassegna stampa presente sulle maggiori testate giornalistiche nazionali relativa agli anni 2012- 2016 (DOC. 3) e dalla capillare azione giudiziaria promossa presso i vari uffici giudiziari italiani ed europei (Tribunale amministrativo, Tribunale del lavoro, Corte Costituzionale, Corte di Giustizia europea).

Le rivendicazioni portate avanti dall'Anief si sono manifestate anche in una serie di scioperi generali con manifestazioni e cortei con un gran numero di partecipanti;

Il profilo istituzionale dell'Anief è stato riconosciuto anche dal Parlamento italiano durante le diverse audizioni nelle commissioni camera e senato su tutti gli argomenti riguardanti la scuola ed il suo personale (DOC. 3A) nonché dallo stesso Ministero dell'istruzione, università e ricerca attraverso numerosi incontri informali legati al contenzioso del personale scolastico (DOC. 3B).

STUDIO LEGALE GALLEANO

Del resto, la nozione di "rappresentativita" di cui all'art. 1 del Protocollo sui reclami collettivi non coincide necessariamente con quella nazionale², ma richiede una valutazione complessiva degli scopi dell'associazione e delle attivita che essa svolge.

In altre parole deve trattarsi di una realta realmente esistente, attiva ed indipendente, tutti requisiti pienamente posseduti dall'Anief che sino al mese di Giugno 2017 conta un numero di deleghe attive su tutto il territorio nazionale pari a 38141 (DOC. 4).

Da ultimo si fa presente che in data 26.10.2016 il Collegio di indirizzo e controllo dell'Aran ha deliberato l'accertamento della rappresentativita sindacale- comparto istrnzione e ricerca- per ii triennio 2016-2018 e l'Anief si colloca immediatamente dopo le organizzazioni sindacali considerate "rappresentative", secondo la normativa nazionale, sulla base di un complesso calcolo medio tra dati associativi ed elettorali (DOC. 5). I predetti dati sono reperibili al seguente link: https://www.aranagenzia.it/attachments/categ01_y/7490/accertamento%20rappresentativit%C3%A0%202016%202018.pdf






Alla luce delle precedenti osservazioni si ritiene che l'Anief sia legittimata a presentare reclamo collettivo ai sensi dell'art. 1 della Carta addizionale europea del 1995.

Si chiede pertanto che ii ricorso sia dichiarato ammissibile.

Si depositano:-

1. Elenco sedi Anief attive in Italia;
2. adesione Anief- Confederazione Cisl- statuto Cisl;
3. Rassegna stampa 2012-2016,
- 3A. Richiesta audizioni Parlamento;
- 3B. Richiesta audizioni Miur;
4. Elenco deleghe attive suddivise per regione;
5. Accertamento della rappresentativita Aran

Roma, li 28 Luglio 2017


Avv. Sergio Galleano

Avv. Vincenzo De Michele

Avv. Ersilia De Nisco

Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli

² Vd. in ta! senso, ii precedente *Confederation de francaise de l'encadrement "CFE.CGC" v. France*, complaint no. 9100, decision on admissibility of 6 november 2000.

